



COMUNE DI VERONA
Avv. GIOVANNI MICHELON
Piazza Brà n. 1
Tel. 045/8077228 Fax 045/8077613
avvgiovannimichelon@ordineavvocativrpec.it

AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

SUNTO DEL RICORSO r.g. n. 1635/10

proposto

DA

COMUNE DI VERONA, (00215150236), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti, Giovanni Michelon (c.f. MCHGNN65L13G224A - avvgiovannimichelon@ordineavvocativrpec.it) dell'Avvocatura Civica di Verona (fax 045/8077613), e dal professor Marcello Clarich (C.F. CLRMCL57L21B885P)

CONTRO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro-tempore;

CON NOTIFICA A

- **A.T.E.R. VERONA**, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- **A.T.E.R. PADOVA**, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

DANDONE NOTIZIA A

REGIONE VENETO, in persona del Presidente pro-tempore;

PER L'ANNULLAMENTO

“in parte qua”

del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 18.11.2009, pubblicato in G.U. il 17.12.2009, concernente l'individuazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) del Piano Nazionale di edilizia abitativa,

allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, annessi e finanziamento”, nonché i ogni atto presupposto o comunque connesso.

*** **

I motivi di gravame sono di seguito sinteticamente riportati.

1) Violazione e/o errata applicazione dell'art. 3 L. 241/'90.

Il decreto ministeriale impugnato, che non ha carattere di atto generale, è del tutto sprovvisto di motivazione in ordine alla mancata inclusione, tra i programmi edilizi da finanziare nella Regione Veneto, del progetto proposto dal Comune di Verona in località Marzana.

Le ragioni della decisione non risultano nemmeno indicate per “relationem” con riferimento ad altri atti, come si evince “ictu oculi” nella piana lettura del decreto, che, pertanto, risulta illegittimo se non addirittura nullo per mancanza di un elemento essenziale ex art. 21 septies L. 241/'90.

*** **

2) Eccesso di potere con particolare riferimento alle figure sintomatiche del difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha escluso il Comune di Verona dal finanziamento erroneamente in quanto, ai sensi del citato art. 1 comma 1, lettera f) del richiamato Piano nazionale di edilizia abitativa (D.P.C.M. 19 luglio 2009), l'Amministrazione Statale era tenuta solamente ad accertare l'“immediata fattibilità degli interventi sulla scorta della comunicazione effettuata dalle regioni ...per documentare lo stato delle procedure tecnico amministrative di realizzazione di ogni singola opera”.

In buona sostanza al Ministero competeva una semplice presa d'atto con mero accertamento della completezza delle valutazioni effettuate dai Provveditorati alle OO.PP. e dalle Regioni che avevano anche graduato la priorità degli interventi, collocando, per quanto concerne la Regione Veneto, il progetto del Comune di Verona (Marzana) tra quelli con alto ordine priorità, sulla scorta anche - si insiste - del parere favorevole reso dal provveditorato alle OO.PP.

L'incongruità e contraddittorietà dell'istruttoria emerge in tutta evidenza se si considera che il decreto ministeriale impugnato ha modificato la graduatoria degli interventi prioritari e finanziabili redatta dalla Regione Veneto, erogando contributi ad interventi con priorità 3) ossia “programmi di nuova costruzione o di recupero non dotati di permesso a costruire/DIA, stralciando, invece, interventi di priorità 1) cioè “programmi di acquisito e di locazione temporanea che determinano la immediata messa a disposizione ...” ed interventi con priorità 2) (come quello del Comune di Verona) “programmi di nuova costruzione o di recupero già dotati di permesso a costruire/DIA” e, quindi, di immediata fattibilità e comunque anteposti a quelli collocati dalla Regione con valenza di priorità 3) che, invece, appunto, sono stati dal Ministero, in alcuni casi, preferiti a quelli in fascia di priorità 2).

Risulta, altresì, sintomatica dei profili di eccesso di potere sopra evidenziati la circostanza che il decreto è stato emanato dopo pochissimi giorni dal ricevimento della deliberazione regionale con l'elenco dei progetti; è evidente che un tale macroscopico brevissimo lasso di tempo non poteva consentire, secondo i canoni giurisprudenziali in materia di procedimenti “lato sensu” comparativi, una congrua, razionale e completa istruttoria.

Un ulteriore argomento a suffragio del difetto di istruttoria si palesa considerando che - anche qualora non si ritenga applicabile alla fattispecie l'art. 10 bis L. 241/90 - La Regione Veneto non è stata minimamente coinvolta per approfondire la verifica della sussistenza o meno dei presupposti, in ordine al carattere della immediata fattibilità, per il conferimento al Comune di Verona del finanziamento “de quo”.

Il decreto impugnato risulta, pertanto, illegittimo anche sotto quest'ultimo profilo.

*** **

Verona, li

- avv. Giovanni Michelon -